

Comune di Paduli

Provincia di Benevento



SINDACO

ORDINANZA SINDACALE n. 12 del 16.03.2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVI-19;

VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19"; nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e del 01 e del 08 Marzo 2020 recanti "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e dell'10 marzo 2020 "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".

VISTE le ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania

VISTA l'ordinanza Regionale n 17 del 15.03.2020 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino (AV) con la quale a decorrere dal 15 Marzo e fino al 31 Marzo 2020 sono state adottate misure restrittive, vietando qualsiasi spostamento di allontanamento e di accesso nel comune di Ariano Irpino(AV),

CONSIDERATO Che l'ordinanza Regionale in esame, che ha previsto l'applicazione di misure rigidissime, è stata emanata a causa della presenza di un esteso focolaio sul territorio comunale di Ariano Irpino, ritenuto particolarmente grave e fonte di notevole contagio;

VISTO che le eccezionali misure emergenziali restrittive applicate al comune di Ariano Irpino, possono essere considerate alla stregua delle misure adottate con il DPCM del 23 Febbraio 2020 alle zone rosse;

CONSIDERATO Che il comune di Paduli dista pochi chilometri dal Comune di Ariano Irpino, ma soprattutto numerosi e frequenti sono i rapporti commerciali, di lavoro e sociali tra i cittadini dei due centri;

CONSIDERATO che non può essere escluso che da tali contatti e frequentazioni, vi siano stati potenziali casi di contagio, vista la gravità della situazione nel centro Irpino;

pag. 1 di 3



SINDACO

VISTO che il capo 2 dell'ordinanza regionale cosi recita: "è fatta salva la possibilità di transito e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza", continuano le due comunità ad avere relazioni seppur ridotte,

CONSIDERATO che a Paduli vi sono soggetti che per i motivi di cui sopra, frequentano il territorio comunale di Ariano Irpino e che tale situazione potrebbe aumentare il rischio di contagio;

RAVVISATA l'esigenza di contenere il rischio da contagio e di controllare gli spostamenti della popolazione locale rispetto a territorio comunale di Ariano Irpino;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA

- a) Tutti gli individui presenti nel territorio comunale di PADULI, che dall' 11 Marzo 2020 hanno sostato o frequentato il comune di ARIANO IRPINO son **OBBLIGATI** a rispettare la misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
- b) Tutti i familiari conviventi dei soggetti che ai sensi del capo 2 dell'ordinanza regionale n. 17 del 15 marzo 2020, sostano o transitano nel territorio comunale di Ariano Irpino, sono obbligati a osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni salvo che gli stessi soggetti di cui al capo 2) non fissino un nuovo domicilio in cui dovranno abitare singolarmente.

La presente ordinanza ha efficace immediata su tutto il territorio comunale e il mancato rispetto dei relativi obblighi sarà punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. In via amministrativa sarà irrogata secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis comma 1 e seguenti del D.lgs 267/2000, una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Benevento e all'asl territorialmente competente;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, online nonché sul sito istituzionale del Comune di Paduli;

Il Sindaco Avv Domenico Vessichel

pag gaineve